

**REGOLAMENTO (CE) N. 2404/1999 DELLA COMMISSIONE****dell'11 novembre 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,(1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1707/1999 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2011/1999 <sup>(6)</sup>;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

(3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 5 all'11 novembre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 35,98 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 201 del 31.7.1999, pag. 55.<sup>(6)</sup> GU L 248 del 21.9.1999, pag. 23.